



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, 13 dicembre 2024

Revisione parziale del 13 dicembre 2024 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'am- missione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

Commento

N. documento: ASTRA-D-45D93401/708



ASTRA-D-45D93401/708

Cifra I

Art. 27 cpv. 1 lett. a, frase introduttiva

Si opera una distinzione tra esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente ed esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli. Questi ultimi non saranno più tenuti a sottoporsi periodicamente a un esame medico di idoneità alla guida.

Art. 35 cpv. 1

L'articolo 35 è adeguato a seguito della modifica dell'articolo 15a capoversi 3 e 4 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), decisa dal Parlamento il 17 marzo 2023 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2023, secondo la quale soltanto le infrazioni medio-gravi o gravi comportano la proroga del periodo di prova o l'annullamento della licenza di condurre in prova in caso di recidiva. Nella fattispecie si aggiunge che si tratta di un'infrazione medio-grave o grave. Solo a questa condizione è possibile una proroga del periodo di prova.

Art. 35a cpv. 1

Anche l'articolo 35a è adeguato a seguito della modifica dell'articolo 15a capoversi 3 e 4 LCStr. Nella fattispecie si aggiunge che si tratta di una seconda infrazione medio-grave o grave. Solo a questa condizione è possibile un annullamento della licenza di condurre in prova.

Art. 42 cpv. 3^{bis} lett. b

Le sigle «UE» e «AELS» sono integrate dalle corrispondenti denominazioni complete «Unione europea» e «Associazione europea di libero scambio». Si tratta di un adeguamento redazionale, senza ripercussioni sul testo vigente.

Art. 65 cpv. 2 lett. b e c nonché cpv. 4

Cpv. 2 lett. b: nella versione italiana il termine «apprendistato» è sostituito con « tirocinio » per motivi di uniformità.

Cpv. 2 lett. c: gli esperti della circolazione che effettuano controlli dei veicoli ed esami di conducente non dovranno più possedere una licenza di condurre svizzera. L'abilitazione a esperto della circolazione presuppone la formazione (art. 66 e segg. OAC) e non l'ottenimento della licenza di condurre svizzera. In futuro basterà anche una licenza di condurre straniera della categoria B o C rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Cpv. 4: si opera una distinzione tra esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente ed esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli. Questi ultimi non solo non saranno tenuti a presentare una perizia di uno psicologo del traffico secondo l'articolo 5c che confermi l'idoneità psicologica alla guida (cpv. 2 lett. e, come sinora), ma nemmeno a dimostrare di soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 presentando una notifica di cui all'allegato 3 da parte di un medico che possieda il riconoscimento di livello 2 (cpv. 2 lett. d). In altre parole, i requisiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e si applicano ora solo agli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente.

Cifra II

Allegato 1

Nell'allegato 1 si opera una distinzione tra gli esperti della circolazione: nel 2° gruppo sono ora riportati solo gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente, in quanto soggetti a requisiti medici minimi più elevati. Gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli sono, invece, inseriti nel 1° gruppo, come i conducenti di veicoli delle categorie di licenza di condurre A e B.

Allegato 3

Rimando tra parentesi

Il rimando tra parentesi è modificato e contiene ora gli articoli 5i, 7, 27 e 65.

N. 2.1

Anche nell'allegato 3 occorre differenziare: per quanto riguarda il risultato dell'esame medico di idoneità alla guida, gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli vengono riportati nella colonna del 1° gruppo medico, mentre quelli incaricati degli esami di conducente rimangono nella colonna del 2° gruppo medico.

Allegato 3a

Let. a:

Infine, anche nell'allegato 3a, relativo al certificato oftalmologico, gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli sono inseriti nel 1° gruppo medico, mentre quelli incaricati degli esami di conducente rimangono nel 2° gruppo medico.

Cifra III

Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2025.